

A365 - POSTA ELETTRONICA IBRIDA
Provvedimento n. 14422

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 22 giugno 2005;

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTI gli articoli 10, 82 e 86 del Trattato CE;

VISTO l'articolo 54, della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

VISTO il Regolamento del Consiglio n. 1/2003 del 16 dicembre 2002;

VISTA la Comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza, del 27 aprile 2004;

VISTA la Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle regole di concorrenza al settore postale e sulla valutazione di alcune misure statali relative ai servizi postali 98/C39/02;

VISTA la propria delibera del 23 febbraio 2005, con la quale è stata avviata un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti di Poste Italiane S.p.A. (di seguito anche Poste), per accertare se le condotte poste in essere da tale società integrino un abuso di una posizione dominante ai sensi dell'articolo 82 del Trattato CE, nonché per verificare in che misura tali condotte siano riconducibili in tutto o in parte al Decreto del Ministero delle Comunicazioni del 18 febbraio 1999 e, in tal caso, verificare la compatibilità di tale decreto con gli articoli 10, 82 e 86, par. 1, del Trattato CE;

CONSIDERATI gli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria, con particolare riferimento a quelli relativi agli accertamenti ispettivi, effettuati, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 287/90, in data 7 marzo 2005 presso le sedi delle società Poste e Postel S.p.A. (di seguito anche Postel);

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Dagli elementi acquisiti sono emersi nuovi elementi che danno conto di specifici comportamenti, riferibili sia a Poste che a Postel nell'ambito di una strategia unitaria e condivisa, che appaiono aver ostacolato lo sviluppo della concorrenza nel mercato della posta elettronica ibrida, dove Postel è riuscita a mantenere una posizione dominante, con una quota pari a circa il 75% nel 2004 (superiore negli anni precedenti). Tali condotte hanno riguardato sia i principali clienti sia imprese potenziali concorrenti nell'offerta dei servizi di posta ibrida.

2. Per quanto riguarda le condotte nei riguardi dei grandi clienti, i quali rappresentano la principale parte della domanda dei servizi di posta elettronica ibrida, risulta in primo luogo che Poste abbia stipulato e mantenuto, quantomeno fino al 2004, una serie di convenzioni per la fornitura del servizio di recapito della corrispondenza elettronica a tariffe sensibilmente inferiori alla tariffa PEIE indicata nel citato DM del 18 febbraio 1999, a fronte delle quali il servizio di posta elettronica ibrida era affidato, nella maggior parte dei casi, a Postel.

Da altri elementi, risultano iniziative di Poste e Postel orientate alla ricerca di sinergie commerciali per l'offerta di un servizio postale globale. In particolare, risulta che la rete commerciale di Poste svolga attività di promozione presso la propria clientela dei servizi di Postel, e che da parte di Postel venga proposta un'offerta postale integrata come elemento di fidelizzazione della clientela.

In questo ambito, Poste appare aver assicurato a Postel una serie di vantaggi, di carattere informativo, economico e regolamentare, derivanti dalla sua posizione di monopolista nella fase di recapito degli invii, grazie ai quali la medesima Postel ha potuto conservare importanti clienti.

3. Parallelamente alle politiche commerciali, dagli elementi acquisiti agli atti del procedimento risultano una serie di accordi stipulati da Postel, anche attraverso la società interamente controllata Postelprint S.p.A.¹, con alcuni importanti operatori presenti sul mercato, indicati come potenziali concorrenti, aventi ad oggetto la fornitura dei servizi di stampa e imbustamento.

In particolare, tali contratti si caratterizzano, oltre che per la previsione di quantitativi minimi e/o fatturati minimi, per la previsione di un "obbligo di non concorrenza" nei confronti di Postel, valido non solo per la durata del contratto ma anche per i due anni successivi, in base al quale tali imprese si impegnano a non offrire tali servizi ad imprese

¹ [Cfr. provv. n. 10561 del 21 marzo 2002, C4260-Postel/Printel.]

concorrenti di Postel, a non svolgere direttamente servizi analoghi a quelli di Postel e a non richiedere la licenza di operatori PEI.

Questi rapporti sembrano realizzare una precisa strategia abusiva di Postel volta a legare a sé i potenziali concorrenti sulla base di rapporti di esclusiva al fine di evitare un loro possibile ingresso sul mercato della posta ibrida: ciò emerge anche tenendo conto del fatto che la stessa Postel era già in possesso di sufficiente capacità produttiva, che nel corso degli anni ha dovuto procedere a ridurre con una corrispondente riduzione dei propri centri stampa.

4. I descritti comportamenti di Poste e di Postel appaiono potersi inquadrare nell'ambito di una complessiva e articolata strategia abusiva, che ha avuto molteplici manifestazioni in relazione alle varie interazioni produttive e commerciali che si sono presentate nell'offerta dei servizi postali di posta elettronica ibrida, volta a impedire lo sviluppo di un assetto concorrenziale e a mantenere una posizione di dominanza di Postel nel mercato della posta elettronica ibrida.

Tali condotte si sono inoltre realizzate in un contesto di mercato fortemente alterato dalle condizioni di accesso previste dal citato DM, già descritte nel provvedimento del 23 febbraio 2005, contribuendo a rafforzare gli ostacoli all'accesso al mercato della posta elettronica ibrida.

CONSIDERATO che gli elementi acquisiti appaiono indicare l'esistenza di ulteriori specifici comportamenti di natura abusiva rispetto a quelli descritti nel provvedimento del 23 febbraio 2005, posti in essere da Poste e Postel, volti ad impedire o a limitare lo sviluppo del mercato della posta elettronica ibrida al fine di mantenere la posizione dominante di Postel;

RITENUTO, pertanto, necessario ampliare l'oggetto dell'istruttoria alle descritte condotte di Poste e Postel, e di estendere soggettivamente il procedimento nei confronti di Postel;

DELIBERA

- a) di ampliare l'oggetto dell'istruttoria con riferimento alla strategia commerciale e produttiva realizzata da Poste Italiane S.p.A. e da Postel S.p.A.;
- b) di estendere il medesimo procedimento nei confronti della società Postel S.p.A.;
- c) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ester Arisi;
- d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione dalle parti ovvero da persona da essi delegata presso la Direzione "E" di questa Autorità;
- e) la fissazione del termine di giorni trenta, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio, da parte dei rappresentanti legali, ovvero di persone da essi delegate, di Poste Italiane S.p.A., di Postel S.p.A., del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Attività Istruttoria E dell'Autorità almeno dieci giorni prima della scadenza del termine sopra indicato.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato ai sensi di legge.

p. IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Nahmijas

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà

Visto: IL CAPO DI GABINETTO
Luigi Fiorentino